

Nota prot. n. P1706/4108 Sott. 22/22 del 7 ottobre 1997

Perseguibilità della inosservanza della norma di Prevenzione Incendi riguardante le autorimesse.

Il quesito è volto a chiarire la problematica relativa alla eventuale perseguibilità, ed alle conseguenti competenze degli organi di controllo, della inosservanza della norma di Prevenzione Incendi riguardante le autorimesse. L'inosservanza delle norme di cui al DM 01.02.1986, non essendo queste norme penali, vanno perseguite per via amministrativa.

Il DPR n. 616 del 24.07.1977 all'art. 19, in attuazione della Legge di delega n. 382 del 22.07.1975, demanda ai comuni le funzioni di polizia amministrativa in materia di rimesse di autoveicoli (p.to 8). Inoltre, così come evidenziato nella Circolare M.I. n. 19 del 09.08.1979, laddove vi sia pericolo per la pubblica incolumità il Comando Provinciale VV.F. ha l'obbligo di riferire al Prefetto i casi di inosservanza delle prescrizioni di Prevenzione Incendi, sottoponendogli tutti gli elementi sulla natura dell'inosservanza nell'attività esercitata, sulla pericolosità e sulla possibilità di prosecuzione dell'attività, in modo che egli possa valutare se sospendere la licenza, previa eventuale diffida, ovvero chiederne la revoca all'autorità competente.

Si richiama, infine, l'attenzione, giusto quanto specificato con Circolare M.I. n.° 17 del 26.06.1980, sul fatto che ove l'inosservanza riguardi prescrizioni imperative del Comando VV.F., essa costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P. e pertanto va effettuata l'informativa all'autorità giudiziaria.

In relazione ai quesiti posti dal Comando Provinciale VV.F. ... con la nota a margine indicata ed inerente l'oggetto, si fa presente che questo Ufficio concorda con le argomentazioni ed il parere espressi al riguardo dall'Ispettorato Regionale VV.F. ...